**S 1586**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

*La Commissione Bilancio del Senato, riunita in sede referente, ha iniziato a votare gli emendamenti presentati alprovvedimento.*

*Si riporta la ricostruzione parziale del decreto-legge con in evidenza tutte le modifiche apportate dalla Commissione:* ***sono stati introdotti gli emendamenti approvati nella seduta notturna di lunedì 9 e quelli approvati nella seduta antimeridiana di martedì 10 ad eccezione dei seguenti****:44.46 (testo2), 42.0.15 (testo 2), 41,0.13 (testo 2), 55.0.3 (testo 2) 87.1000/4, 87.1000, 91.0.105 (testo 2), 98.0.2, 99. Tab.A.6 (testo2), 101.7 (testo3) identico al 101.12 (testo2), 101,0.6 (testo2), 101.0.29 (testo 3) e 114 Tab.13.5.5 (testo 3).*

Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano in carattere **grassetto,** mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano~~evidenziate~~ vergate e facendo uso del colore giallo**.** I subemendamenti approvati si evidenziano facendo uso del colore **rosso.** A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.

Disegno di legge

Sezione I

Parte l

Titolo 1

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Art. 1

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato l annesso alla presente legge. L livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II

Misure per la riduzione della pressione fiscale

Art. 2

(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera c), le parole: "non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022".

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (lVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di l punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria deii'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi.".

Art. 3

(Deducibilità IMU)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: "l. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, I'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento".

**1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.[[1]](#footnote-1)**

Art. 4

(Riduzione dell'aliquota della cedolare recca per contratti a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "al 15 per cento" sono

sostituite dalle seguenti "al 10 per cento".

Art. 5

(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipe11denti)

1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori “dipendenti”, con una dotazione pari a 3 .000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 202L Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Art. 6

(Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo)

1. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole "al 31

dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023" sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.

2. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020". All'articolo 1-bis, del decreto-legge l 2 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 i commi da l a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 145 del2018le parole "l'esonero contributivo di cui all'articolo l-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96" sono sostituite dalle seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'atticolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".

**Art. 6-bis.**

**(Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NAspi, destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)**

**1 La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.[[2]](#footnote-2)**

Titolo III

Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale

Art. 7

(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione

dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in

generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

3. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 50 milioni per

l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, ISO milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal2025 al2032.

**3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**''1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di veichle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica-nazionale digitale (PLN)'';**

**b) al comma 2 dopo la parola: '''2019'', sono aggiunte le seguenti: ''e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021''. Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie'';**

**c) al comma 3 dopo le parole: ''1,5 milioni di euro per il 2019'', sono aggiunte le seguenti: ''e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021''.**

**Conseguentemente, il comma 1 dell'artico 99 è ridotto di pari importo*[[3]](#footnote-3)***

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancal'Ìa e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre !993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui a\ primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

5. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 8

(Investimenti enti territoriali)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e dì edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. I contributi di cui al comma l sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

Entro il 1° febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

3. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma l è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per

cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 7, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 4, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo.

7. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 6 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 7.

9. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni

contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicmezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.";

b) al comma 140 dopo la lettera c) è inserita la seguente: "d) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.";

c) al comma 141, lettera c), dopo le parole "investimenti di messa in sicurezza" sono aggiunte le seguenti "ed efficientamento energetico";

d) al comma 143 il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 6 mesi; b) le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi; c) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi; d) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'impmto complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al comma 143 sono aumentati di tre mesi.";

e) al comma 144 le parole "per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori" sono sostituite con "per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori";

f) al comma 145 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.";

g) il comma 148 è sostituito dal seguente: "Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139, sono disciplinate secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro.".

**10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.**

**Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:**

**2020: - 300.000.[[4]](#footnote-4)**

11. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

12. Ai fini dell'attuazione del comma 11, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro d eli' economia e delle finanze e con il Ministro del!' interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme 11on utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

13. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

14. Il fondo di cui al comma 13 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

15. Ai fini dell'attuazione dei commi 13 e 14, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fina11ze e con il Ministro dell'intemo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazìone delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

16. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

17. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:

a) le infonnazioni rifel'ite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere ilmonitoraggìo complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in ssicurezza di strade.

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.

18. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

19. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c) del comma 18, qualora l'entità delle richieste

pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

20. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato dì amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i

documenti contabili di cui all'articolo l, comma l, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio

2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

21. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 16 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 18. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

22. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 16 a 21 e dei relativi

adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'intemo, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 16.

~~24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'intemo un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.~~

~~25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri dell'interno, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, del lavoro e della famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente, sono individuati enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo~~.

**24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo ''Asili Nido e Scuole dell'infanzia'', con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.**

**24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:**

**1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;**

**2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con fa finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.**

**25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede Conferenza unificata, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuatigli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.[[5]](#footnote-5)**

26. All'atiicolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma l 076 è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020,400 milioni di euro per l'anno 2021, 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al2034.";

b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 -punto 5.4.1 0.".

27. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

28. Ai fini dell'attuazione del comma 27, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuate le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente, sono individuati enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 134 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro annui per ciascuno gli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal2027 al2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella l allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

30. La tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella seguente:

31. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti, riferiti al periodo 2025-2034, di cui al presente a1ticolo, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.

**31-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020.**

**Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2020.*[[6]](#footnote-6)***

**Art. 8-*bis.***

**1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.[[7]](#footnote-7)**

**Art. 8-bis.**

**1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.**

**2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e dopo le parole: ''la predetta data'' sono inserite le seguenti parole: '', ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza''.[[8]](#footnote-8)**

**Art. 8-*bis.***

***(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)***

**1. Per il finanziamento di spese dì investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».**

***Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.[[9]](#footnote-9)***

**Art. 8-bis.**

**(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)**

**1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.[[10]](#footnote-10)**

Art. 9

(Edilizia sanitaria)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo l, comma 555, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all' articolo 1, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021. ";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il termine di cui al comma 3 è differito al 31 dicembre 2021 esclusivamente per gli interventi ammessi al finanziamento che risultano iniziati e non collaudati al3l dicembre 2014."

Art. 10

(Sblocca Italia)

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 dicembre 2021 ".

2. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana.

Art. 11

(Green new deal)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.

Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli

anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a ISO milioni di euro per ciascuno dei predetti anni che resta

acquisito all'erario.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma l, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'SO%, al fine di sostenere

programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a

realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottm·si entro novanta giorni dall'entrata in vigore delta presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 2, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 2, per la partecipazione indiretta in quote di capitale e/o di debito di cui al comma 3, la ripartizione dell'intervento sui diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 2 e 3 e quello di cui al successivo comma 5, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle Finanze può operare attraverso società in house o attraverso il gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

5. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello

Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativa che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

6. Per le finalità di cui al comma 2:

a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in

ricerca di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per \a crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della nonnativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SJE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa 11atura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

7. All'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) Nell'ambito del fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della

quota capitale, tempo per tempo in essere sui fmaniramenti, anche chirografari, ai condomlnì, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.

La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.".

8. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti n eli' ambito de li' emissione di titoli di Stato cosiddetti Green. Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal Bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.

9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 10. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero de li' economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal presente articolo e di quelli finanziati con il fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l'Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero del!' economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 9, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 8.

11. Agli oneri recati dal comma 4 e dal comma 10, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.

12. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "Green climate

fund" di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

**13. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.**

**14. La commissione di cui al comma 13 presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.**

**15. Alla Commissione di cui al comma 13, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020».**

***Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo[[11]](#footnote-11)***

**Art. 11-*bis.***

***(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)***

**1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: ''edifici pubblici contaminati da amianto'', sono inserite le seguenti: ''comprese le navi militari''.**

**2. Il Fondo per la progettazione preliminare 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99; è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022[[12]](#footnote-12)***

**Art. 11-*bis.***

***(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)***

**1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

**2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma l sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.**

**3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.**

**4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.**

***Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo[[13]](#footnote-13)***

Art.12

(Green mobility)

1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in misura non inferiore al cinquanta per cento, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in a procedere, dal l 0 gennaio 2020, all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada ~~alimentati ad energia elettrica o ibrida~~ **alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,[[14]](#footnote-14)** nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

2. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari

svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.

3. All'attuazione delle misure di cui al presente articolo le amministrazioni di cui al comma 2, provvedono

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Titolo IV

Rinnovo dei contratti pubblici

Art. 13

(Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato -Rinnovo contrattuale)

1. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.l45, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite

dalle seguenti: "1.650 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.175 milioni".

Art. 14

(Lavoro straordinario Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a deconere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'miicolo 43, tredicesimo comma, della legge l o aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Art. 15

(Lavoro straordinario Vigili del fuoco)

1. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16

(Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure")

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale

delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge l o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 17

(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico a quello del personale delle Forze di Polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo l, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma l-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.

Art. 18

(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

l. All'atiicolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, le parole “prove scritte” sono sostituite dalle seguenti: “prove, le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.”;

b) al comma 2, le parole “aggiornato l'elenco dei bandi di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “aggiornati i dati di cui al comma 1”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2. bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c).

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi approvate nell'anno 2019 per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate,

mediante scorrimento, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime.

**Art. 18-bis.**

**(Lavoratori socialmente utili)**

**1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera h) è sostituita dalla seguente:**

**''h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75''.**

**2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.[[15]](#footnote-15)**

**Art. 18-*bis.***

***(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)***

**1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti:**

**320-*bis.* In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''sette''; al comma 3, le parole: ''ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti''.**

**All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola ''tre'' è sostituta dalla seguente: ''cinque''. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.[[16]](#footnote-16) Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.**

**320-*ter.* Per effetto di quanto previsto dal comma 320-*bis,* la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:**

**''TABELLA A**

**Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presidente del Consiglio di Stato** | **n. 1** |
| **Presidente aggiunto del Consiglio di Stato** | **n. 1** |
| **Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato** | **n. 22 (\*)** |
| **Presidenti di Tribunale amministrativo regionale** | **n. 24** |
| **Consiglieri di Stato** | **n. 102 (\*) (\*\*)** |
| **Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari** | **n. 403 (\*\*\*)** |

**(\*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.**

**(\*\*) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi delL'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.**

**(\*\*\*) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426''.**

**2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020'' sono abrogate.**

**3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».**

**3-bis. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.[[17]](#footnote-17)**

***Conseguentemente, alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:***

**2020:**

**2021: - 115.179;**

**2022: - 115.179.[[18]](#footnote-18)**

**Art. 18-*bis.***

***(Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica)***

**1. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse.**

**1-*bis.* Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

**1-*ter.* All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**1) le parole: '', nonché pareri in materia di contabilità pubblica'' sono soppresse;**

**2) l'ultimo periodo è soppresso.**

**1-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.[[19]](#footnote-19)**

***Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.***

***Conseguentemente, alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:***

**2020: - 3.143.004;**

**2021: - 3.200.873;**

**2022: - 5.008.352.[[20]](#footnote-20)**

Titolo V

Misure per la crescita

Art.19

(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi l e 2, lettera b), le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020";

2) al comma 2, nella lettera b-bis), al primo periodo, le parole "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "sostenute dal l o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" e, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole "sostenute nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti "sostenute nell'anno 2020";

b) all'articolo 16:

1) al comma l, le parole "31 dicembre 20 19" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020";

2) al comma 2, le parole "l o gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti "l o gennaio 2019", le parole "anno 2019" sono sostituite dalle seguenti "anno 2020", le parole "anno 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "anno 2019", le parole "nel 2019" sono sostituite dalle seguenti "nel 2020".

Art. 20

(Disposizioni in materia di sport)

1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del29 maggio 2019.

4. All'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, primo periodo, dopo le parole <<delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le parole «delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,>>. Alla fine del secondo periodo del medesimo art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole «all'Ufftcio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.>>, è inserito il seguente periodo: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili.>>.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'art. l, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'atiicolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

Art. 21

(Esenzione lR.PEF redditi dmniniadi. e agrari dei rollivatori cliretti e degli imprenditori agricoli

professionali)

1. All'articolo l, comma 44, della legge Il dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 20 19" sono sostituite dalle seguenti ", 2019 e 2020";

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati

nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento.".

Art. 22

(Incentivi fiscali llll'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

1. Nelle more della revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativa di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale sono prorogate le misure di cui all'articolo l del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giungo 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi

di trasporto di cui all'articolo 164, comma l, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno

2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accertato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla pmte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo l, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0>>, le disposizioni dell'atticolo l, comma 9, della legge Il dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste all'articolo l, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 3 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 3, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui

all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo l, comma 32, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

5. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 3 e 4, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione

di cui all'articolo l, comma Il, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Resta ferma l'applicazione della disposizione dì cui all'attico lo l, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'atticolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

8. Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzano progetti ambientali di cui al comma 9, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura dellO per cento delle spese di cui al comma 10.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

10. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 8 i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

a) competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;

b) consulenze specialistiche;

c) personale dipendente titolare di un rappotto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

11. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 9.

12. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili di cui al comma 10 e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida di cui al comma 11 devono risultare da apposita certificazione rilasciata, rispettivamente, dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 8, riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione dello stesso in tre quote annuali di pari importo.

14. Al credito d'imposta di cui al comma 8 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Qualora, a seguito dei controlli, si accetti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

17. Gli oneri derivanti dai commi da 8 a 15, sono valutati in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di

euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'mticolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23

(Credilo di imposta per la formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: <<nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 20 18>>;

b) al comma 81, primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Art. 24

(Proroga del credilo d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi

sismici)

1. All'articolo 18-quater, comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

Art. 25

(Bonus facciate)

1. All'articolo 16, comma l del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n .90, dopo il comma l è inserito il seguente: «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma l del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto atticolo 16-bis.».

**Art. 25-*bis.***

**1. All'articolo 56-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986, aggiungere il seguente comma:**

**''3-*bis*. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento''.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.[[21]](#footnote-21)***

Art. 26

(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenihili delle PMI)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, onvertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno

2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56,

della legge dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano

investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel

limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma precedente è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi fmalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui sopra, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

3. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi l e 2 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

4. Sui finanziamenti di cui al comma precedente, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla nonnativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

Art. 27

(Fondo di garanzia prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1 comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati IO milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 6,5 per cento"

Art. 28

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale de li 'agenzia di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma l è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. L'Agenzia di cui al comma 2, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di

ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

4. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per Io Sviluppo Economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Consiglio Universitario

Nazionale, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.

6. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e restano in carica per quattro anni. Vengono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca e costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

7. Il direttore è illegale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.

8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. ll decreto di cui al presente comma definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione

alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L' ANR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.

11. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo l, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, e 409 milioni di euro per l'anno 2024.

12. Le somme di cui al comma 11 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato intenninisteriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.

13. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di emo a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di patte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

~~14. Al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. l 07 è incrementata di euro Il milioni~~.

**14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera *e)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:**

***a)* misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;**

***b)* misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza del contrasto ad ogni forma di discriminazione nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.**

***Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.[[22]](#footnote-22)***

15. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni.

16. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma l, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato per l'anno 2020 di euro ~~16 milioni~~ **31 milioni (*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo)[[23]](#footnote-23)***

**16-*bis*. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo[[24]](#footnote-24)***

**16-*bis*. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo dì 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».**

***Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[25]](#footnote-25)***

**16-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021/2022''».**

**Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.*[[26]](#footnote-26)***

**Art. 28-bis.**

**(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)**

**1. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 2, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla «European Strategy Forum on Research Infrastructures» (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

**2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 1, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[27]](#footnote-27)***

**Art. 28-*bis.***

***(Consiglio Nazionale dei Giovani)***

**1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».**

***Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022[[28]](#footnote-28)***

Art. 29

(Modifiche agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modiftcazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente

con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.

2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale, di competenza dell'anno precedente a quello di riferimento, alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultantidagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare il 70 per cento.

3. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile.

4. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:

a) gli Enti pubblici di ricerca che registrano un indicatore, come definito al comma 2, superiore al 70 per cento, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al l 00 per cento;

b) gli Enti pubblici di ricerca che registrano un indicatore, come definito al comma 2, inferiore al 70 per cento possono procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio nel limite di un incremento della spesa del 5% e comunque entro il margine a disposizione rispetto al limite del 70 per cento, ferma restando la capacità di soste11ere la spesa a regime verificata dali' organo interno di controllo;

c) a decorrere dal 2025 gli Enti pubblici di ricerca che registrano un indicatore, come definito al comma 2, superiore al 70 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di assicurare il rispetto del!' indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definiscono le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Per gli enti pubblici di ricerca di cui al comma 4, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per

la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di

bilancio di ciascun ente pubblico di ricerca garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 2 e dell'equilibrio di bilancio."»;

b) All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

l) al comma 2, dopo le parole "Consiglio dei sono aggiunte le seguenti "e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni.";

2) al comma 4, dopo le parole "dall'articolo 9, commi" inserire la parola "da";

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi da l a 4 e dell'articolo 9. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui all'articolo 9, comma 2 da applicare all’Ente”.

Art. 30

(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

a) sono abrogati i commi da l a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo l del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'alticolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio fissata all'l ,3 per cento.

Art. 31

(Misure premiali per favorire l'utilizza di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma l, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire le risorse fmanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente ruticolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'impmto annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Art. 31-bis.**

**(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)**

**1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.**

**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall'autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.**

**3. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall'utente.**

**4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:**

**''1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio'';**

**b) al comma 1-quinquies, le parole: ''del comma 1-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei commi 1-bis e 1-bis.1'';**

**c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ''1, 1-bis'' sono inserite le seguenti: ''1-bis.1''.**

**5. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.[[29]](#footnote-29)**

Art. 32

(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

1. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma l, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021, da destinarsi alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 2. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati ì seguenti interventi:

a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di 30 unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di enro 2.505.000 per l'anno 2020 ed euro 5.010.000 a decorrere dall'anno 2021;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 ed euro 4.200.000 a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);

c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

**Art. 32-bis.**

**(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)**

**1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 20l9, n. 58, è sostituito dal seguente:**

**''1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021''».**

**Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.[[30]](#footnote-30)**

**Art. 32-bis.**

**(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)**

**1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.[[31]](#footnote-31)**

**Art. 32-bis.**

**1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:**

**''1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplina re le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico''.**

**2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio. 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:**

**''1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma''.**

**3. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 1 e 2 si applica a decorre dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo all'entrata in vigore del presente articolo, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.**

**4. La Consob comunica annualmente al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2020-2022».**

**Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 100.000 euro per gli anni 2020-2022.*[[32]](#footnote-32)***

**Art. 32-*bis.***

***(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)***

**1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartirsi annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati».**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[33]](#footnote-33)***

Titolo VI

Misure per il sud

Art. 33

(Modifica dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, 11. 34, convertito, con modificazione, dalla

legge 28 giugno 2019, 11. 58)

All'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, le parole <<d'intesa com> sono sostituite con la seguente: <<sentite>>; le parole <<autorità delegata per coesione>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e la coesione territoriale>>;

b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

<<7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo l, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le

Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma l, in ragione della coerenza con le" missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli

obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 >>;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:

<<10. Le risorse di cui al comma l, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lett. b);

d) 10-bis. le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare:

a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.

e) dopo il comma Il è inserito il seguente

11-bis: Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e

coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso

appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

f) al comma 13, sostituire le parole “comma 10, lettera c)” con le seguenti “comma 10-bis, lettera b)”;

g) al comma 14, dopo le parole “Ministro per il SUD”, sono inserite le seguenti: “e la coesione territoriale”;

h) al comma 15, dopo le parole «Ministro per il SUD)), sono inserite le seguenti: “e la coesione territoriale”.

Art. 34

(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiomo e contributo per infrastrutture sociali)

1. All'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo l, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale

alla popolazione di riferimento. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché l'andamento della spesa erogata.".

2. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2; la distribuzione assicura una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

Art. 35

(Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo l, commi 895 ed 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60

milioni di euro per l'anno 2021 e per 70 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

**1-*bis*. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2020.[[34]](#footnote-34)***

Art. 36

(Rafforzamento ZES)

l. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo Il della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i pmti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione al 25 Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcm1 comvetlSO, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al Commissario straordinario di Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

b) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

**Art. 36-bis.**

**1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo dello sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.[[35]](#footnote-35)**

**Art. 36-*bis.***

***(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)***

**1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.[[36]](#footnote-36)***

Art. 37

(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiomo)

1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 20 19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) al comma 108, primo periodo, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”.

Art. 38

(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

1. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito d'imposta di cui, all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, spetta nella misura del 50 per cento delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. In relazione agli investimenti di cui al comma l si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma l del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 39

(Misura "Resto al Sud" e Fondo “Cresci al Sud”)

1. All'articolo l del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018”.

2. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato «Fondo cresci al Sud», di seguito denominato “Fondo”, a sostegno della cmnpetitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, cosi come definite nell'allegato al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo l, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -lnvitalia di seguito denominata “Agenzia”, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di atre società interamente pattecipate. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di

Gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 2 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

5. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo l, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

6. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura ape1ta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 2 alle medesime condizioni.

7. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

**Art. 39-*bis.***

***(Fondo prevenzione randagismo)***

**1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020[[37]](#footnote-37)***

Titolo VII

Misure per la disabilità

Art. 40

(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

l. Al fine di dare attuazione a interventi in materia a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

**Art. 40-bis.**

**(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)**

**1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».**

**Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.*[[38]](#footnote-38)***

**Art. 40-bis.**

**(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)**

**1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[39]](#footnote-39)***

Titolo VIII

Misure per la famiglia

Art. 41

(Disposizioni a favore della famiglia)

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2 e 5 dal del presente articolo.

2. L'assegno di cui all'articolo l, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore deli'JSEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 4\l.OO\l euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un1 valore deli'ISEE superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il l o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del20 per cento

3. All'onere derivante dal comma 2 valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro

per l'anno 2021 si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l. L'lNPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a ridetenninare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'1SEE di cui all'articolo l, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al comma 354 dell'articolo l della legge li dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: <<anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»; sono sostituite dalle seguenti:

«anche per gli anni 2017, 2018,2019 e 2020>>

b) al secondo periodo, le parole: <<e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a

cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020>>;

c) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2018 e 2019>> sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020>>.

5. All'articolo l della legge I l dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2019";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con unlSEE da 25.001 euro fino a 40.000; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglìo dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma

è riconosciuto nel limite massimo di l44milioni di euro per l'anno 2017,250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milìoni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

6. All'onere derivante dal comma 5 pari a 190 milioni dì euro per l'anno 2020,200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

**6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.**

**Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo*[[40]](#footnote-40)***

**Art. 41-bis.**

**(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)**

**1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, dopo la lettera e-ter), è aggiunta la seguente: «e-quater) spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;»;**

**b) al comma 2, dopo le parole: «e-ter)», aggiungere le seguenti: «, e-quater)».**

**2. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del citato TUIR, introdotta al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2021».**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 28, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 16,4 milioni a decorrere dall'anno 2023.*[[41]](#footnote-41)***

**Art. 41-bis.**

**(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking)**

**1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

**2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno , ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.**

**3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie dì cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.**

**4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.**

**5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

**6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti dello stanziamento dì cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.**

**Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari importo.*[[42]](#footnote-42)***

Art 42

(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente: "132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa."

2. Nell'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la lettera a) è soppressa.

Titolo IX

Misure di settore

Capo I

Misure in materia di cultura e informazione

Art. 43

(App 18)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo dì spesa 160 milioni dì euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

2. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma l, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

**Art. 43-*bis.***

***(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)***

**1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il ''Fondo per il funzionamento dei piccoli musei'' con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.**

**2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1».**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo[[43]](#footnote-43)***

Art. 44

(Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appa1ienenza statale, di cui all'a1iicolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

2. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli

istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma l, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a lO milioni di euro annui e in deroga aì limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il po1enziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

3. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 al Piano operativo <<Cultura e turismo>> di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinate, nella misura del 75 milioni di euro per l’anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo l3 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

4. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile !985, n. 163, sono incrementati nella misura di IO milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

**4-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione dì euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[44]](#footnote-44)***

**4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.**

**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:**

**2020: - 6.500.000;**

**2021: - 6.500.000;**

**2022: - 6.500.000.[[45]](#footnote-45)**

**Art. 44-bis.**

**(Contributi per le «Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'altissima formazione musicale»)**

**1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è per ciascuna annualità incrementata di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[46]](#footnote-46)***

**Art. 44-*bis.***

***(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)***

**1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il ''Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico'', di seguito denominato ''Fondo'', con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[47]](#footnote-47)***

**Art. 44-bis.**

**(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)**

**1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo*[[48]](#footnote-48)***

**Art. 44-*bis.***

***(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane)***

**1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n.  578, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[49]](#footnote-49)***

**Art. 44-*bis.***

**1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del ''Volo Turistico'' con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.**

**2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[50]](#footnote-50)***

Art. 45

(Misure in materia di editoria)

1. A decorrere dall'anno 2020, alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attdbuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno precedente. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l'assegnazione del contributo.

2. I contributi sono concessi per un importo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

3. ln previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

**3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.**

**Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020.*[[51]](#footnote-51)***

Art. 46

(Affidamento del servizio di trasmissione radio fonica delle sedute parlamentari)

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino al massimo di 8 milioni di euro in ragione d'anno per ciascuno degli anni del periodo 2020-2022.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma l, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completarsi entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo l, comma l, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

Art. 47

(Misure per l'innovazione)

1. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, 8 milioni di euro per l'anno 2021 e lO milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertita in legge, con modificazioni, dall'articolo l della legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto il seguente periodo “Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale”.

**3-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:**

**a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;**

**b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;**

**c) commercializzi, distribuisca o venda ai clienti al dettaglio opzioni binarie ovvero contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti previsti nei provvedimenti adottati dalla CONSOB.**

**Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.**

**3-ter. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, cosi modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza.**

**3-quater. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 3-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente.[[52]](#footnote-52)**

**Art. 47-*bis.***

***(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)***

**1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-*bis* dopo la parola: ''2019'' aggiungere le seguenti: ''e 1 milione a decorrere dal 2020''.**

***Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».[[53]](#footnote-53)**

**Art. 47-*bis.***

**1. Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.**

**2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione del progetto organizzativo e del programma delle iniziative di cui al comma 1 e per l'erogazione delle relative risorse.**

***Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» *con le seguenti:* «è incrementato di 213,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022.[[54]](#footnote-54)**

Capo II

Misure in materia di giustizia

Art. 48

(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

1. Il Ministero della Giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.

Art. 49

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311, è aggiunto il seguente: "311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni dì cui al comma 311. ".

2. All'articolo 7, comma l, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole <<non oltre il31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1 O, le parole "fino al 31 dicembre 20 19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"

Art. 50

(Tesoreria spese processi civili)

1. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2020";

2. All'articolo 2, comma 2-ter, le parole "costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter" sono soppresse;

3. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti come segue: "Le disposizioni di cui al decreto n. 127 del 30 luglio 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, in forza dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, n. 119 del 15 giugno 201 O sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico di giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure dì cui al presente attico lo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui all'at1icolo 2, comma l, è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui all'at1icolo 2, comma 2-bis. La società di cui all'articolo 2, comma l, è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui all'articolo 2, comma l, entro il 15 gennaio diciascun esercizio finanziario comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bìs, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla società di cui al presente articolo, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società dì cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane S.p.A. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico di giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria Circolare, impartisce agli Uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli Uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza";

b) il terzo periodo è soppresso.

4. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modìficazìoni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al comma 3, terzo periodo, del presente articolo è riconosciuto tm tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze dì Tesoreria di cui al comma 3, terzo periodo, del presente articolo è pari a zero.

Art. 51

(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecutione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del Regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.

Art. 52

(Modifiche alla legge 11. 48 de/2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il Capo Il è sostituito dal seguente:

«Capo II Piante organiche flessibili distrettuali

ART.4

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assentì ovvero alla assegnazione aglì uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.

2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma l, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuitefunzioni requirenti.

3. Il capoluogo del distretto di cmte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

ART. 5.

(Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile

distrettuale)

1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sootituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi

disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 4, comma l. Con decreto del Ministro dellagiustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della

stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare imagistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma l ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

ART.6

(Destinazione e assegnazione dei magistmti)

1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma l, è disposta, su proposta del presidente della corte di appello ovvero del procuratore generale presso la cmte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.

3. I provvedimenti di cui ai commi l e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

ART.7

(Designazione dei magistrati)

1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di

scopertura effettiva.

ART.8

(Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori

disposizioni sulle piante organiche)

1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo

della Corte di Cassazione.”.

2. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera l) della tabella allegata alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 deve essere accordata prioritada rilevanza alle Corti d'appello.

3. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001 si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Misure per esigenze abitative

Art. 53

(Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana)

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso, il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di seguito denominato "Programma". Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione ~~europea~~ **europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile *(Smart City).[[55]](#footnote-55)***

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma l, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 7, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87;

c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiano in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessnti urbanistici fmtemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

3. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

***g)* un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.[[56]](#footnote-56)**

4. l componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infì·astrutture e dei traspmti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 2 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 2, apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

6. In relazione agli interventi inseriti nel Programma di cui al comma l e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 5, i comuni possono prevedere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7. Per l'attuazione del Programma di cui al comma l è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030,54,64 milioni di euro per gli anni 203le 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

8. Le risorse di cui ali' articolo 2, comma l, lettera f) e all'articolo 3, comma l, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.

**Art. 53-*bis.***

***(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)***

**1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a)* al comma 1, dopo le parole: ''aventi sede legale in Italia'' inserire le seguenti: ''ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto'';**

***b)* dopo il comma 8, aggiungere il seguente:**

**''8-*bis*. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-*quater* è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 95, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9''.[[57]](#footnote-57)**

Capo IV

Misure in materia di sanità

Art. 54

(Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure di cui all'articolo l, comma 516 lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal l o settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate da!1e regioni ai sensi del comma 796, lettera p-bis) della citata disposizione normativa.

2. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

3. La dotazione del fondo di cui al1'art. l, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere da!1'anno 2021.

Art. 55

(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

1. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari a €. 235.834.000,00 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge l l marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. l comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma l, di proprietà de!1e aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma l, secondo modalità individuate dalle aziende medesime.

**Art. 55-*bis.***

***(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)***

**1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto.**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[58]](#footnote-58)***

**Art. 55-bis.**

**(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)**

**1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[59]](#footnote-59)***

**Art. 55-*bis.***

***(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)***

**1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1º gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

***Conseguentemente; il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.[[60]](#footnote-60)***

**Art. 55-*bis.***

***(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)***

**1. All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente:**

**''432-*bis*. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432''.[[61]](#footnote-61)**

Capo V

Misure in materia di pensioni

Art. 56

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge Il dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: «3 l dicembre 2020>>. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo l della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020,218,7 milioni di euro per l'anno 2021, 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo l della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a suppmto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTA T, dell'INPS, dell'INAJL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTA T, dell'INPS e de!l'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresl disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 57

(Opzione donna)

1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma l, le parole "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 20 19" e al comma 3 le parole "entro il 28 febbraio 20 19" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

Art. 58

(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

1. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattame11to minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivaltJtazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento dì rìvalutazìone è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo lNPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte iltrattamento minimo JNPS.

2. A decorrere dal l o gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del l 00 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo lNPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Capo VI

Misure in materia di agricoltura

Art. 59

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo l, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma l entro il termine perentorio dì sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 60

(Interventi a favore dell'agricoltura **e della pesca[[62]](#footnote-62)**)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il l 0 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dali' entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

**5-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 3,2 milioni di euro per l'anno 2024.*[[63]](#footnote-63)***

**5-*bis*. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6; della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.[[64]](#footnote-64)**

**5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.**

**Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*[[65]](#footnote-65)***

**5-bis. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di ''Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna''. Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022.**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[66]](#footnote-66)***

**5-*bis.* All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:**

***f)* realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding.[[67]](#footnote-67)***

**5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.**

**5-*ter*. Con il termine ''oleoturismo'' si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione».**

***Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2,19 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.[[68]](#footnote-68)***

**5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.**

**5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.[[69]](#footnote-69)**

**È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.**

**Conseguentemente:**

**- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,'' con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».**

**- alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:**

**2021: -11.000.000.[[70]](#footnote-70)**

**Art. 60-bis.**

**(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)**

**1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020.**

**2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.».**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[71]](#footnote-71)***

**Art. 60-bis.**

**(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)**

**1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività è la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura dì precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.**

**2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendersi come limite massimo di spesa.».**

**Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*[[72]](#footnote-72)***

**Art. 60-bis.**

**(Fondo agricoltura biologica)**

**1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato ''Fondo per l'Agricoltura biologica'', con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.**

**Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*[[73]](#footnote-73)***

**Art. 60-*bis.***

***(Disposizioni per il contrasto al batterio* Xylella *fastidiosa)***

**1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:**

**«4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b)*, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.[[74]](#footnote-74)**

CAPO VII

Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Art. 61

(Partecipazione alle istituzioni finanziarie illtemazionali)

1. È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari complessivamertte a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare.

3. Gli oneri derivanti dal comma 2 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al

2027.

4. È autorizzata la partecìpazione italiana all’ aumento generale e all'aumento selettivo dì capitale della Banca Intemazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

5. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 4 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.

6. Gli oneri di cui al comma 5 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

7. E' altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii)

dello Statuto della Società Finanziaria Internazionale (IFC), ratificato con la legge 23 dicembre 1956, n.1597, proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

8. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo l, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e

delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 62

(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM)- Capital preservation)

1. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità presso la Banca d'Italia.

2. La quota di cui al comma l è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al Meccanismo Europeo di Stabilità.

3. Nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

1. 3.5 (testo 2) Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece [↑](#footnote-ref-1)
2. 6.0.49 (testo 2) - 26.0.9 (testo 2) Campagna, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Matrisciano, Fenu, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Angrisani, Fedeli, Ferrari, Collina, Taricco [↑](#footnote-ref-2)
3. 7.3 (testo 4) Manca, Ferrari, Taricco [↑](#footnote-ref-3)
4. 8.25 (testo 3) Comincini, Conzatti, Rampi [↑](#footnote-ref-4)
5. 8.48 (testo 2) Conzatti [↑](#footnote-ref-5)
6. 8.146 (testo 2) Ferro [↑](#footnote-ref-6)
7. 8.0.19 (testo 2) Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Testor [↑](#footnote-ref-7)
8. 8.0.24 Arrigoni, Ferrero, Tosato, Pietro Pisani, Rivolta, Faggi, Zuliani, Conzatti [↑](#footnote-ref-8)
9. 8.0.29 (testo 2) Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger [↑](#footnote-ref-9)
10. 8.0.31 (testo 5) Comincini, Conzatti [↑](#footnote-ref-10)
11. 11.0.32 (testo 3) De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes [↑](#footnote-ref-11)
12. 11.0.20 (testo 2) Santillo, Mininno, Leone, Floridia, Moronese, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Presutto, Angrisani, D'Angelo [↑](#footnote-ref-12)
13. 11.0.23 (testo 2) Moronese, L'Abbate, Guidolin, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Quarto [↑](#footnote-ref-13)
14. 12.6 Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa, Marco Pellegrini, L'Abbate [↑](#footnote-ref-14)
15. 18.0.78 (testo 2) Auddino, Corrado, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Giannuzzi, Vaccaro, Castellone, Angrisani, Puglia, La Mura, Mautone, Urraro, De Lucia, Gaudiano, Presutto, Di Micco, Ricciardi, Moronese, Santillo, Cioffi, Ortolani, Grassi, Castiello, Ortis, Di Girolamo, Campagna, Fede [↑](#footnote-ref-15)
16. 18.0.1000/2 Durnwalder, Steger; 18.0.1000/3 Manca; 18.0.1000/4 Errani [↑](#footnote-ref-16)
17. 18.0.1000/6 I Relatori [↑](#footnote-ref-17)
18. 18.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-18)
19. 18.0.1001 Pirro [↑](#footnote-ref-19)
20. 18.0.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-20)
21. 25.0.7 (testo 3) Bini, Taricco [↑](#footnote-ref-21)
22. 28.32 (testo 2) Ronzulli, Angrisani, Bini, Bertacco, Saponara, Binetti, Segre, Unterberger, Boldrini, D'Angelo, Floridia, Giro, Malan, Mantovani, Matrisciano, Mautone, Pillon, Grassi, Fedeli, Damiani, Sbrollini, Vono, Rivolta [↑](#footnote-ref-22)
23. 28.46 (testo 3) Verducci, Iori, Manca; 28.48 (testo 3) De Petris; 28.49 (testo 2) Montevecchi; 28.50 (testo 2) Sbrollini, Conzatti, Comincini [↑](#footnote-ref-23)
24. 28.34 (testo 3) Pittoni, Saponara, Barbaro, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato [↑](#footnote-ref-24)
25. 28.88 (testo 2) Montevecchi, Santillo, Dell'Olio, Granato, Marilotti, Angrisani [↑](#footnote-ref-25)
26. 28.0.54 (testo 3) Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra; 28.0.53 (testo 2) Manca, Iori, Verducci; 28.57 (testo 2) Gasparri. [↑](#footnote-ref-26)
27. 28.0.28 (testo 2) Iori, Errani, Faraone, Zanda, Verducci, Cerno, Sbrollini, Presutto, Montevecchi [↑](#footnote-ref-27)
28. 28.0.80 (testo 2) Nencini, Comincini, Conzatti; 28.0.76 (testo 2) Verducci, Iori, Rampi, Manca, Nannicini; 28.0.77 (testo 2) Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra; 28.0.78 (testo 2) Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone [↑](#footnote-ref-28)
29. 31.0.3 Fazzolari, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra [↑](#footnote-ref-29)
30. 32.0.6 (testo 2) Rossomando, Taricco; 32.0.8 (tsto 2) Lanzi; 32.0.9 (testo 2) Manca; 32.0.12 (testo 2) Conzatti [↑](#footnote-ref-30)
31. 32.0.62 Ferrara, Santillo, Dell'Olio, Puglia [↑](#footnote-ref-31)
32. 32.0.90 (testo 3) Conzatti, Fedeli, Comincini, Bottici, Maiorino, De Petris, Unterberger, Pirro, Valente, Dell'Olio, Fattori, Garavini, Parente, Vono, Sbrollini, Ginetti, Angrisani, De Lucia, Leone, Matrisciano [↑](#footnote-ref-32)
33. 32.0.119 (testo 3) Briziarelli, Pillon, Candiani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato [↑](#footnote-ref-33)
34. 35.2 (testo 2) Errani, De Petris, Laforgia [↑](#footnote-ref-34)
35. 36.0.13 (testo 2) Damiani [↑](#footnote-ref-35)
36. 36.0.15 (testo 2) Auddino, Matrisciano, Puglia, Granato, Campagna, Briziarelli [↑](#footnote-ref-36)
37. 39.0.59 (testo 3) Russo, Ortis, De Lucia, Nocerino, Angrisani, Corrado, Granato, Vanin, Campagna, Giuseppe Pisani, Marilotti, La Mura [↑](#footnote-ref-37)
38. 40.0.6 (testo 2) Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani; 40.0.7 (testo 2) Carbone; 40.0.8 (testo 2) Farone; 40.0.9 (testo 2) Manca, Ferrari, Taricco [↑](#footnote-ref-38)
39. 40.0.43 (testo 2) Tosato [↑](#footnote-ref-39)
40. 41. 49 (testo 3) Dell'Olio, Floridia, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini; 41.0.8 (testo 2) Ronzulli; 41.0.10 (testo 2) Sbrollini; 41.0.11 (testo 2) Salvini [↑](#footnote-ref-40)
41. 41.0.32 (testo 3) Errani [↑](#footnote-ref-41)
42. 41.0.40 (testo 3) Zuliani, Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato [↑](#footnote-ref-42)
43. 43.0.4 (testo 2) De Lucia, Angrisani, Granato, La Mura, Russo, Ricciardi, Marilotti [↑](#footnote-ref-43)
44. 44.25 (testo 2) Ferrara, De Lucia, Marilotti, Angrisani [↑](#footnote-ref-44)
45. 44.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-45)
46. 44.0.13 (testo 2) Biti, Manca [↑](#footnote-ref-46)
47. 44.0.18 (testo 2) Montevecchi, Angrisani, Granato, Floridia, De Lucia, Russo, Botto, Marilotti, Campagna [↑](#footnote-ref-47)
48. 44.0.25 (testo 2) Castiello, Granato, Marilotti [↑](#footnote-ref-48)
49. 44.0.26 (testo 2) Puglia, Gaudiano, Granato, De Lucia, Pirro, Angrisani, Marilotti [↑](#footnote-ref-49)
50. 44.0.29 (testo 2) Briziarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato [↑](#footnote-ref-50)
51. 45.12 (testo 2) Pichetto Fratin, Gallone; 45.13 (testo 2) Pichetto Fratin, Gallone [↑](#footnote-ref-51)
52. 47.9 (testo 3) Calandrini, de Bertoldi, La Pietra [↑](#footnote-ref-52)
53. 47.0.6 (testo 3) Mirabelli [↑](#footnote-ref-53)
54. 47.0.21 (testo 3) Verducci, Manca, Errani [↑](#footnote-ref-54)
55. 53.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-55)
56. 53.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-56)
57. 53.0.1 (testo 2) Pesco, Moronese, Angrisani, Guidolin, Pavanelli, Pirro, Gallicchio, Presutto, Dell'Olio, Marco Pellegrini, Naturale, Lannutti, Paragone, Bottici, Puglia, Botto, Fede [↑](#footnote-ref-57)
58. 55.0.110 (testo 2) Di Marzio, Castellone, Puglia, Mautone [↑](#footnote-ref-58)
59. 55.0.122 (testo 2) Giannuzzi, De Lucia, Angrisani, La Mura, Ricciardi, Di Micco, Mautone, Gaudiano, Presutto, Matrisciano, Nocerino, Russo, Puglia, Mininno [↑](#footnote-ref-59)
60. 55.0.123 (testo 4) Castellone, Morra, Floridia, Ortis, Matrisciano, Nocerino, Moronese, Guidolin, La Mura, Puglia, Dell'Olio, Pirro, Campagna, Giuseppe Pisani [↑](#footnote-ref-60)
61. 55.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-61)
62. 60.0.136 testo 2) Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani [↑](#footnote-ref-62)
63. 60.26 (testo 2) De Petris, Errani, Laforgia, Grasso [↑](#footnote-ref-63)
64. 60.28 (testo 2) Comincini, Conzatti [↑](#footnote-ref-64)
65. 60,41 (testo 2) Comincini, Conzatti, Renzi [↑](#footnote-ref-65)
66. 60.50 (testo 3) Pirro, L'Abbate, Matrisciano [↑](#footnote-ref-66)
67. 60.58 Conzatti, Cominicini [↑](#footnote-ref-67)
68. 60.87 (testo 2) Collina, Ferrari, Laus, Taricco [↑](#footnote-ref-68)
69. 60.0.136 testo 2) Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani [↑](#footnote-ref-69)
70. 60.0.136 testo 2) Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani [↑](#footnote-ref-70)
71. 60.0.18 (Testo 2) Abate, Santillo, Dell'Olio, Naturale, La Mura, Puglia [↑](#footnote-ref-71)
72. 60.0.28 (testo 2) Comincini, Conzatti, Magorno [↑](#footnote-ref-72)
73. 60.0.43 (testo 3) Taricco, Biti, Manca, Ferrari [↑](#footnote-ref-73)
74. 60.0.104 (testo 3) Comincini, Conzatti [↑](#footnote-ref-74)